



CITTA' di ARPINO

Provincia di Frosinone

INTEGRAZIONE AL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO PARZIALE (artt. 4,5 e 6 del C.C.N.L. 14.09.2000).

L'anno duemilaventidue il giorno del mese di presso il Comune di Arpino nell'Ufficio del Responsabile del Servizio

Tra

Il Dr. Fabio Sili , Responsabile Economico Finanziario e Risorse Umane del Comune di Arpino, nato ad Arpino il 13 ottobre 1967 c.f. SLIFBA67R13A433A, che interviene nel presente contratto in nome e per conto del Comune di Arpino, ed il/la _____ nato/a a _____ il _____, residente a _____ in via _____ c.f. _____, di seguito indicato/a con il termine "dipendente";

PREMESSO

Che il giorno 14 marzo 2006 è stato sottoscritto il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato part-time;

CHE

l'Amministrazione Comunale ha provveduto alla revisione della dotazione organica come da Delibera n. 102 del 22/07/2022.

SI CONVIENE E SI INTEGRA QUANTO IN APPRESSO:

La presente integrazione contrattuale nel testo di seguito riportato è in duplice originale:

1. salvi i punti ai numeri nn. 2,3, 4,5, del contratto stipulato in data 14 marzo 2006,
2. che il nuovo rapporto di lavoro decorre a partire dalla data del 07/11/2022;
3. L'orario di servizio è stabilito in 30 (trenta) ore settimanali. Saranno distribuite dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00.
4. Al/la dipendente possono essere richieste tutte le mansioni ascrivibili alla categoria di inquadramento in quanto professionalmente equivalenti con il profilo professionale definito secondo la normativa vigente del CCNL, nonché le direttive organizzative interne secondo la normativa vigente del CCNL e le norme legislative.
5. Al dipendente, per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed impreviste del/la dipendente, può essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro aggiuntivo, , comma 1, del D. Lgs. n. 81/2015, nella misura massima del 25% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale come definita con il presente contratto, riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana. Le ore di lavoro aggiuntive verranno retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto di cui all'art. 52 comma 2 lett. d) del CCNL 14.09.2000 maggiorata di una percentuale pari al 15%. Qualora le ore di lavoro aggiuntivo svolte siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo ma rientrino comunque entro l'orario ordinario di lavoro, la percentuale di maggiorazione è elevata al 25%. Nel caso le ore prestate in più non potranno rientrare nel fondo per lo straordinario, in quanto lo stesso annualmente deve scendere del 3%, le stesse saranno fatte recuperare al/la dipendente che le avrà espletate.

6. Spetta al/la dipendente così come stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali nazionali e decentrate:
- a) un periodo di congedo ordinario pari a n. 28 giorni nel caso di articolazione dell'orario su 5 giorni settimanali;
 - b) un ulteriore periodo di giorni 4 di riposo per festività soppresse e la fruizione dei permessi previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali.
- Ogni anno il/la dipendente dovrà espletare 10 giorni consecutivi obbligatoriamente, a cui potrà aggiungerne i 4 di festività soppresse. La domanda dovrà rientrare nel così detto piano ferie che il responsabile del servizio dovrà siglare contemperando la presenza in servizio di un adeguato numero di dipendenti del servizio, onde non lasciare vuoti gli uffici e/o servizi. Per gli altri giorni di congedo o di recupero il/la dipendente dovrà sottoporre l'istanza al responsabile del servizio almeno tre giorni prima dell'evento, salvo in casi eccezionali.
- Per eventuali malattie dovrà segnalare l'assenza entro e non oltre le ore 09.00 del 1° giorno di malattia all'Ufficio Personale e sarà cura del proprio medico curante inviare relativo certificato medico on line come previsto dalla normativa vigente;
- Oltre allo stipendio sono dovute:
- a) la tredicesima mensilità;
 - b) ulteriori eventuali indennità previste dai CC.CC.NN.LL. di comparto e dal C.C.D.I. se ed in quanto dovute.
- Al dipendente competono inoltre tutte le altre voci del salario accessorio previste dai CC.CC.NN.LL. e definite, nell'ammontare e sulle modalità di erogazione dal C.C.D.I..
- Sulle competenze lorde su indicate vengono operate le ritenute sia fiscali che previdenziali stabilite dalle vigenti disposizioni di legge. Successivamente al primo inquadramento al dipendente competono tutte le progressioni economiche orizzontali come per legge.
7. Il trattamento previdenziale e di fine lavoro se ed in quanto dovuto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge n. 554/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Nell'espletamento del servizio il/la dipendente è tenuto ad osservare tutte le disposizioni contrattuali e di legge e le disposizioni statutarie e regolamentari disciplinate dal Comune di Arpino che disciplinano il rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente locale.
9. Il/la dipendente nel sottoscrivere il presente contratto, si impegna ad adempiere alle mansioni che gli vengono affidate con la massima diligenza ed ad osservare scrupolosamente le disposizioni normative generali, le disposizioni interne dell'Ente ed i Codici di comportamento vigenti. Dichiara, altresì di prendere conoscenza del Codice Disciplinare vigente nel Comune di Arpino.
10. Per le cause di risoluzione del presente contratto di lavoro e per i termini di preavviso il Rapporto di lavoro è regolato dalle norme del CCNL di comparto e dalle disposizioni di legge applicabili. E' in ogni caso condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
11. Ai fini del presente contratto le parti eleggono il proprio domicilio rispettivamente:
- * L'Amministrazione Comunale di Arpino presso la propria residenza via Aquila Romana n° 2;
 - * Il/la dipendente nel Comune di _____, via _____
12. Il/la dipendente è tenuto/a a comunicare qualsiasi variazione di domicilio tempestivamente e per iscritto.
13. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti fanno espressamente rinvio per gli aspetti giuridici ed economici del rapporto di lavoro, alle disposizioni di legge, di statuto e regolamenti del Comune di Arpino, nonché ai vigenti C.C.N.L. ed ai C.C.D.I.
14. Il presente contratto è esente da imposta di bollo ai sensi del n° 25 della tabella allegata al D.P.R. n.°642 del 26.10.1972 ed all'imposta di registrazione ai sensi art. 10

della tabella allegata al DPR n° 131 del 26.04.1986 e s.m.i..

15. Il presente contratto verrà conservato presso il Comune di Arpino;

16. Il/la dipendente autorizza il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali in particolare di quelli sensibili ai sensi degli art. 11,12,e 22 della legge n.°675/96 e s.m.i. nell'intesa che gli stessi siano raccolti, detenuti, trattati e comunicati dal Comune in base agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria e italiana e negli altri casi previsti dall'art.12 della suddetta legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Addi _____

Per il Comune di Arpino

Il Responsabile del Servizio
Dr. Fabio Sili

Per accettazione :

Il/la Dipendente
